

BOZZA PROVVISORIA

Disegno di legge regionale n. 192.
"Disposizioni organiche in materia di Enti Locali"

Proposta di legge regionale n. 191
"Disciplina dell'esercizio associato di funzioni comunali"

ARTICOLATO IN PROGRESS DELL' 8 e 12 GIUGNO 2012

Capo I. NORME GENERALI

Art. 1. (*Principi generali*)

1. La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle Autonomie locali del Piemonte.

2. La Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta.

3bis. La Regione dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari.

4. Nell'ottica di tale valorizzazione la Regione utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo. **A tale scopo la Regione sottopone a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle Autonomie locali del Piemonte.**

Art. 2. (*Ambito di applicazione*)

1. La Regione disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari.

2. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente Legge individua :

a) **nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali ;**

b) **il limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici ;**

d) le forme di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali;

e) i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione degli ambiti territoriali ottimali;

f) le forme di incentivazione alle forme associative;

g) le modalità e le forme di incentivazione alle fusioni di comuni ;

h) la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni;

i) il procedimento di estinzione delle comunità montane;

l) le norme relative al personale delle comunità montane;

Capo II.
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 3 (Esercizio associato di funzioni e di servizi)

1. I comuni obbligati all'esercizio associato svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni.
2. Fermo restando quanto stabilito **in materia di gestione associata obbligatoria** i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione.
3. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.

BOZZA PROVVISORIA